



**DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO
(SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI
AVVOCATO
(SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 23 marzo 2018

CREDITO DI IMPOSTA ART BONUS

Gentili Clienti,

pensiamo di fare cosa gradita informandoVi delle disposizioni normative in merito alle agevolazioni riconosciute sotto forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd ART BONUS).

A favore dei soggetti (persone fisiche, soggetti titolari di reddito d'impresa quali ditte individuali, società di capitali / persone, enti commerciali e non, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro, viene riconosciuta un'agevolazione in forma di credito d'imposta. Inizialmente introdotta limitatamente al triennio 2014 – 2016, l'agevolazione è stata ora riconosciuta a regime dalla Finanziaria 2016, nella misura del 65% delle somme erogate.

Si rammenta che il beneficio spetta entro specifici limiti massimi differenziati a seconda del soggetto che effettua l'erogazione. Infatti, lo stesso non può superare:

- il **15% del reddito imponibile** se colui che effettua la liberalità è:
 - una **persona fisica**, residente / non residente, non esercente attività d'impresa;
 - un soggetto non esercente attività d'impresa, ossia un **ente non commerciale**, residente / non residente, che **non esercita attività commerciale** ovvero una **società semplice**;
- il **5% dei ricavi**, individuati ai sensi degli artt. 85 e 57, TUIR, se il soggetto erogante è **titolare di reddito d'impresa** (ditta individuale, società di persone / capitali, ente commerciale e non, stabile organizzazione in Italia di impresa non residente).

Il credito d'imposta è **ripartito in 3 quote annuali** di pari importo ed è utilizzabile nel mod.REDDITI da parte delle persone fisiche ed enti non commerciali che non svolgono un'attività d'impresa ovvero, per i titolari di reddito d'impresa, in compensazione nel mod. F24.

CHI PUO' BENEFICIARE?

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto per le **erogazioni liberali**:

- in denaro (sono escluse le erogazioni in natura);
- finalizzate a:
 - interventi di manutenzione / protezione / restauro di beni culturali pubblici, anche qualora l'erogazione sia destinata a soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto degli interventi;
 - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei,



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101, D.Lgs. n. 42/2004), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti /istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Va evidenziato che relativamente agli “istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, l’Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 7.11.2017, n. 136/E, ha individuato le relative caratteristiche ritenendo che *“il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni”*.

In presenza di una o più caratteristiche, l’Agenzia ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio in quanto costituiti in forma di Fondazione, *“abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni)”*.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes